
DOTT. GIOVANNI DI GIUNTA

Via A. Da Messina, 67 - 95029 Viagrande (CT)

Cell. 366-5619623

giovannidigiunta@hotmail.it

I provvedimenti illegittimi delle questure (e prefetture) italiane in materia di porto d'armi non sono una novità, basta entrare in una banca dati giuridica per rendersi conto della mole di contenzioso che annualmente i giudici amministrativi devono smaltire per rimediare ad errori (rectius, abusi) di tali amministrazioni.

*Sul punto interessante è una recentissima decisione del Tar Piemonte inerente la **revoca** del porto fucile per uso caccia in quanto il relativo titolare aveva, per la prima volta, abbattuto un cervo in periodo di divieto di caccia: abbattimento sanzionato, secondo quando richiamato in sentenza, dall'art. 30, comma 1, lett. h, della L.n. 157/1992 che prevede l'ammenda fino a tre milioni delle vecchie lire.*

La questura, venuta a conoscenza del fatto, facendo illegittimo uso dell'ampio potere discrezionale riconosciutogli dalla Legge, ha ritenuto di dovere revocare il titolo di polizia in quanto presuntivamente quel cacciatore non dava più affidamento circa il corretto uso delle armi.

Pagina 1 di 3

Giovanni Di Giunta, cell: 366 5619623 - Stefano Privitera, cell: 346 6867096 -
Vincenzo Salamone, cell: 329 4671965

Codice fiscale n. 90051890870

*La decisione della questura era palesemente erronea stante che l'art. 32, L. n. 157/1992 prevede per il reato di cui sopra l'ulteriore sanzione amministrativa della "sospensione della licenza di porto di fucile per uso caccia per un periodo da uno a tre annilimitatamente alle ipotesi di **recidiva** di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1 del codice penale".*

In buona sostanza la questura ha ritenuto che la sospensione della licenza di caccia da uno a tre anni nei casi di recidiva prevista dalla Legge di settore nel caso in specie non era sufficiente, e per l'effetto ha sostituito detta sanzione della sospensione con la revoca definitiva del titolo.

Il Tar Piemonte, investito della questione, non ha avuto remore ad annullare la revoca del provvedimento ri-affermando il principio di diritto secondo il quale "l'ampia discrezionalità di cui l'amministrazione gode in materia non può spingersi sino ad una sorta di disapplicazione in peius di una specifica previsione di legge là dove l'unico elemento valorizzato nel provvedimento consista esclusivamente nella singola condotta oggetto della fattispecie penale (Tar Piemonte, sent. n. 225/2016).

Ora, tenuto conto delle continue violazioni di legge perpetrate da molte questure italiane in tema di porto d'armi, delle due l'una: o i funzionari responsabili dei procedimenti amministrativi di revoca continuano ad ignorare colposamente elementari principi di diritto su cui si fonda la materia, oppure agiscono con dolo.

Pagina 2 di 3

*Giovanni Di Giunta, cell: 366 5619623 - Stefano Privitera, cell: 346 6867096 -
Vincenzo Salamone, cell: 329 4671965*

Sta a noi cacciatori distinguere l'un caso dall'altro e in funzione di ciò agire chiedendo al G.A. il risarcimento del danno patrimoniale, se sussiste, e quello non patrimoniale comunque lo si voglia configurare (morale, esistenziale,) in entrambi i casi, oltre che denunciare l'abuso d'ufficio ex art. 323 c.p. nel secondo caso.

Si badi bene che il Ministero degli interni molto difficilmente avvierà procedimenti disciplinari nei confronti dei propri funzionari che hanno agito con colpa o, peggio, con dolo, per cui sta a noi tentare di porre fine ad un comportamento divenuto ormai vessatorio attraverso le azioni citate.

Viagrande, 1 marzo 2016

Dott. Giovanni Di Giunta

Pagina 3 di 3

*Giovanni Di Giunta, cell: 366 5619623 - Stefano Privitera, cell: 346 6867096 -
Vincenzo Salamone, cell: 329 4671965*

Codice fiscale n. 90051890870
